

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TENELLA SILLANI	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 04/06/2019

FATTO

La parte ricorrente afferma di essersi avveduto di talune segnalazioni negative del proprio nominativo in SIC in *“seguito a una richiesta di finanziamento negatagli”*; lamenta, al riguardo, l'omesso invio del preavviso di iscrizione; riferisce di aver subito, a causa di tali segnalazioni, un danno, quantificato in € 1.000,00, di cui chiede il rimborso

L'intermediario resistente afferma che:

- in data 21/11/2008 il cliente stipulava un contratto di prestito personale dell'importo di € 19.080,02;
- a far data da luglio 2010, *“il cliente presentava seri ritardi nei pagamenti come si evince dall'estratto conto in allegato”*;
- in ragione dei predetti ritardi, l'intermediario inviava diversi solleciti di pagamento e, in data 06/03/2011, il preavviso di segnalazione recapitato all'indirizzo di residenza del cliente;
- *“poiché vani risultavano essere gli ulteriori tentativi di recupero del credito”*, il 29/04/2015 inviava al ricorrente lettera di decadenza del beneficio del termine, restituita al mittente per compiuta giacenza;
- nel dicembre del 2016, la posizione debitoria del cliente veniva ceduta a una società terza;

- tanto premesso e rivendicando la correttezza del proprio operato, fa presente di aver provveduto, “*per spirito conciliativo*”, alla cancellazione in SIC del nominativo del cliente e alla restituzione di € 20,00, versati quale contributo alle spese di procedura;
- evidenza che la richiesta risarcitoria è priva di alcun supporto probatorio;
- con riferimento alle spese legali, richiama alcuni precedenti dell’Arbitro che ritengono le stesse non rimborsabili laddove non ne siano dimostrati l’effettivo sostenimento e la misura, come nella specie.

L’Intermediario chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni; di rigettare per il resto.

DIRITTO

L’intermediario afferma di aver cancellato le iscrizioni negative “*per mero spirito conciliativo*” e produce, al riguardo, le evidenze che confermano tale dato.

Sull’obbligo di preavviso nei SIC, quale condizione di validità della segnalazione, si richiama la decisione n.9311/16 del Collegio di Coordinamento, secondo cui “a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, va sempre applicato l’art.4 comma 7 del Codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Codice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata.”

Sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da segnalazione illegittima, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “spetta al cliente il risarcimento [...] del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in *re ipsa*, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”. Nello stesso senso anche: Cass. n. 16659/17, n.1931/17 e n.27557/17.

Per la giurisprudenza ABF, si vedano anche la decisione n.9311/16 del Collegio di Coordinamento (che pure accertava la illegittimità della segnalazione) e le seguenti decisioni: Coll. Milano n.10026/16, n.1726/17, n.10283/16 e n.1655/16.

Sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, i Collegi territoriali hanno evidenziato la necessità che il cliente offra la prova del nesso esistente tra la segnalazione (illegittima) e il conseguente pregiudizio economico asseritamente patito. Si rinvia, *ex multis*, alle decisioni n.12111/17 del Collegio di Napoli e n.515/17 del Collegio di Milano.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI